



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32655** del registro di Segreteria promosso da:

P. C., nato ad OMISSIS, residente in OMISSIS nella via OMISSIS, (C.F. OMISSIS) rappresentato e difeso dall'Avv. Mariolina Lucidi (C.F. LCDMLN89D68H501S), per elezione domiciliato presso il suo studio legale in Guidonia Montecelio (RM), nella Via del Passeggio n. 110 (pec: mariolina.lucidi@pecavvocatitivoli.it)

Ricorrente

CONTRO

INPS, (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f.: 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27Mo88U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov),

per procura alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929;

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE – Ufficio Trattamento Economico Personale Quiescienza, in persona del Dirigente p.t., con sede in Roma (RM)

Resistenti

PER il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della pensione percepita dal ricorrente operando il ricalcolo dell'assegno pensionistico, ivi inserendo nella base di calcolo le maggiorazioni stipendiali di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità), determinate dal nuovo conteggio di anzianità di servizio in virtù dell'applicazione della sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 51, comma 3, L. n. 388/2000, facendo così venir meno il presupposto normativo del blocco operato rispetto alle maggiorazioni stipendiali per il triennio 1991/1993, e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTA la memoria di costituzione in giudizio delle parti resistenti;

VISTA la memoria non autorizzata depositata dal ricorrente in data 5.6.2026;

ESAMINATI tutti gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della Sig.ra Doriana Tornielli, l'Avv. Martina Michieli su delega orale dell'Avv.to Angelo Guadagnino per l'INPS e il Maresciallo Capo Lucio Masciocchi, su delega del Tenente Colonnello Gerardo Capodaglio, per il Comando Generale della Guardia di Finanza

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 17 dicembre 2025 il ricorrente - dopo aver premesso di essere un ex militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, in servizio dal 2 ottobre 1980 e collocato in quiescenza a decorrere dal 06/04/2021, titolare di pensione di anzianità liquidata con il sistema retributivo – dopo ampia e diffusa trattazione nel corpo del ricorso introduttivo, evidenziava in via riassuntiva quanto segue:

a) le maggiorazioni stipendiali, di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità), integrano un precetto normativo di diritto comune, previsto per tutti i dipendenti pubblici appartenenti al comparto Ministeri, senza alcuna esclusione, né tanto meno senza alcuna differenziazione tra dipendenti civili e militari;

b) nell'ambito pensionistico militare non esiste una normativa specifica che disciplini le maggiorazioni stipendiali sulla Retribuzione Individuale di Anzianità, ma solo la previsione della R.I.A. (d.P.R. 05/06/1990 N. 147 e L. n. 232/1990);

c) in mancanza di una normativa speciale di settore, trova applicazione per analogia la disciplina generale di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990, disciplinante le maggiorazioni stipendiali sulla Retribuzione Individuale di Anzianità per il personale che alla data del 1° gennaio 1990 abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, in quanto non in contrasto con l'ordinamento militare;

d) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.4/2024 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della l.n. 388/2000 (il quale aveva escluso l'operatività delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (RIA) per i dipendenti pubblici relativamente al triennio 1991-1993, limitandole solo a chi aveva maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1990) - è venuta meno la norma che giustificava l'esclusione delle maggiorazioni stipendiali R.I.A. (art. 9, co. 4 e 5 DPR n. 44/1990, concernente il personale dei Ministeri e degli altri enti di cui all'art. 2 del DPR 5 marzo 1986);

e) i dinieghi opposti dalle amministrazioni resistenti alla richiesta applicazione della RIA configurano una violazione del principio costituzionale di tutela previdenziale e irriducibilità del trattamento pensionistico, come stabilito dall'art. 38, comma 2 Cost, oltre che del principio di affidamento che il pubblico dipendente ripone nella corretta e trasparente applicazione delle norme pensionistiche vigenti al momento della maturazione del diritto, determinano l'arbitraria esclusione di un beneficio economico (previsto per legge e confermato dalla giurisprudenza di legittimità) e frustrano il principio di certezza del diritto oltre che la stabilità dei rapporti economici e previdenziali;

2. Tanto considerato, il ricorrente si doleva della nota INPS protocollo n. INPS. OMISSIS comunicata in data 25 novembre 2024, con la quale veniva rigettata la sua richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti con la motivazione che “... *la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 51 comma 3 della legge 388/2000 di cui alla sentenza n. 4/2024 della Consulta non può prescindere dall'intermediazione dell'Amministrazione di appartenenza/datore di lavoro che deve certificare ed inviare all'Istituto le nuove voci retributive e il ricalcolo dell'anzianità per effetto della citata decisione*”; nonché della nota recante protocollo n. OMISSIS del 08/01/2025 pervenuta pari data, mediante la quale il Centro Informatico Amministrativo Nazionale – Ufficio Trattamento 2 Economico Personale in Quiescenza della Guardia di Finanza aveva rigettato la sua richiesta di ricalcolo del trattamento di pensione con inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5 DPR n. 44/1990 (Retribuzione Individuale di Anzianità) con la motivazione che: “... *la pronuncia de qua non produce effetti sulla Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) corrisposta ai militari del Corpo e al restante personale del Comparto Difesa e Sicurezza, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale riguarda unicamente la mancata applicazione di una specifica*

maggiorazione di tale emolumento prevista per il solo personale del Comparto Ministeri dell'art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 44 del 1990...".

3. Il ricorrente formulava pertanto le seguenti conclusioni:

*Nel merito: **a)** accertata e dichiarata, la fondatezza del presente giudizio di merito per i motivi di cui in narrativa, accogliere il ricorso spiegato; **b)** ANNULLARE la nota del Comando Generale della Guardia di Finanza - C.I.A.N. prot. n. OMISSIS dell'08/01/2025 e la nota I.N.P.S. prot. n. INPS. OMISSIS del 25/11/2024, nonché ogni altro atto presupposto e connesso, per i motivi esposti in narrativa; **c)** ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico mediante l'inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 44/1990, in virtù della maturata anzianità di servizio al 31/12/1993 e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024; **d)** PER L'EFFETTO, CONDANNARE il Comando Generale della Guardia di Finanza a provvedere al ricalcolo della posizione retributiva e contributiva del ricorrente, per il proprio livello, e indicare le nuove voci retributive, al fine di rideterminare l'assegno pensionistico del signor P., con riconoscimento delle maggiorazioni R.I.A. maturate, e a trasmettere i relativi dati all'I.N.P.S.; **e)** PER L'EFFETTO, CONDANNARE l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) a provvedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente sin dalla data del suo collocamento in quiescenza e, conseguentemente, a corrispondere tutte le differenze arretrate maturate e non percepite, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo; **f)** Condannare parte resistente alla rifusione di tutte le spese di lite, oltre compensi come per legge.*

3. Disposto per ragioni d'ufficio il rinvio alla data odierna della trattazione della causa, l'INPS si costituiva in giudizio in data 25 maggio 2026 a mezzo dell'Avv. Angelo Guadagnino. L'istituto resistente chiedeva il rigetto del ricorso con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.

Deduceva, in particolare: a) l'inconferenza della sentenza n.4/2024 della Corte costituzionale, in quanto relativa a disposizione applicabile al solo personale del comparto ministeri e non anche al personale militare inquadrato nel comparto difesa e sicurezza, benché alle dipendenze del medesimo ministero, per il quale operava una diversa normativa, non oggetto di censura costituzionale; b) l'esistenza di consolidato indirizzo contrario della Corte dei conti espresso, in ultimo, dalla sentenza n. 42/2026 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sicilia che veniva per esteso richiamato.

4. Con memoria del 26 maggio 2026 si costituiva in giudizio il Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale, il quale dopo ampia trattazione, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, la sua infondatezza alla luce delle considerazioni di cui al punto 3 c della memoria.

7. All'odierna udienza, assente il ricorrente, l'INPS eccepiva l'inammissibilità della memoria depositata in giudizio dalla difesa del ricorrente senza autorizzazione del Giudice in data 5.6.2026 e le parti insistevano nelle conclusioni formulate come da separato verbale. Il ricorso veniva quindi trattenuto per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

8. Il Giudice rileva, *in limine litis*, l'inammissibilità della memoria non autorizzata depositata liberamente da parte ricorrente in data 5 giugno 2026 in spregio delle regole del processo - il quale prevede termini precisi e l'autorizzazione del Giudice per il deposito, ove ritenuto necessario, di deduzioni integrative o di replica. Tuttavia, parte ricorrente, neppure comparsa all'odierna udienza, non ha formulato istanza in tal senso, e ha invece provveduto in via autonoma al deposito della ridetta memoria.

9. Nel merito, il ricorso non è fondato.

Infatti - ritenuta sussistente la giurisdizione di questa Corte sulla base criterio del *petitum sostanziale*, ovvero la richiesta di adeguamento del trattamento pensionistico già

riconosciuto al ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento perché la domandata rideterminazione del trattamento pensionistico con l'inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 44/1990 presuppone che tale inclusione, in quanto presupposto del diritto fatto valere ai sensi dell'art.53, DPR 1092/1973 (*"...la base pensionabile, costituita, dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga..."*) sia stata già riconosciuta da parte del datore di lavoro ovvero sia stata accertata da una sentenza del Giudice del Lavoro passata in giudicato (in tal senso Corte dei conti, Sezione Sardegna n.106/2025, Sezione Sicilia n.42/2026 e precedenti ivi richiamati, le cui motivazioni possono essere per brevità richiamate ai sensi degli artt. 39 c.g.c. e 17 dell'All. 2 al c.g.c.).

10) Le spese del giudizio, considerata la natura tendenzialmente gratuita del giudizio pensionistico, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando:

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 giugno 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 17/06/2026

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)

Nadia Tonolo